

DAL CREDITO AL CONSUMO AL CREDITO AI CONSUMATORI. LA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO IN ITALIA

**A CURA DI
AVV. PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI**

In maniera molto significativa la direttiva del 2008 non parla più di credito al consumo ma di credito ai consumatori.

Questa scelta lessicale non dovrebbe essere priva di significato; in questo modo il legislatore comunitario avrebbe inteso porre l'attenzione – nel dettare la disciplina di riferimento – agli aspetti legati alla tutela dei consumatori.

Tuttavia tale impressione appare smentita dalle finalità di politica legislativa connesse agli interventi comunitari di ultima generazione, ivi compresa proprio la direttiva su cui si parla, volte alla massima armonizzazione nel mercato interno.

L'armonizzazione massima cui la nuova direttiva si ispira è un'armonizzazione per il mercato, rispetto alla quale la tutela del consumatore non costituisce il fine immediato, bensì mediato e strumentale.

Esso, in particolare, è strumentale alla costituzione e al rafforzamento del mercato unico, nel caso che qui interessa, del mercato unico del credito.

Se si leggono le consultazioni e i documenti preparatori alla direttiva, infatti, si scorge chiaramente che l'interesse che muove il legislatore comunitario è quello di abbattere le differenze normative esistenti nei vari ordinamenti nazionali, che costituiscono un costo per i professionisti, non aumentano la fiducia dei consumatori nelle operazioni transfrontaliere e, in generale, indeboliscono il mercato rendendolo incapace di adattarsi al repentino evolversi delle forme e degli strumenti del credito.

Ciò non vuol dire che la legislazione europea non avesse bisogno di un intervento di razionalizzazione e semplificazione, che certamente si è raggiunto con questa direttiva; così come pure non si può negare che almeno alcune delle scelte operate, siano in grado di fornire una tutela adeguata ai consumatori.

Tuttavia, gli spazi lasciati aperti dalla direttive e alcune significative scelte operate in essa, generano dubbi e perplessità sul fatto che si sia costituito un quadro comune di riferimento a livello normativo che possa concretamente contribuire al rafforzamento della protezione dei consumatori.

Proprio riguardo gli spazi di intervento lasciati dalla direttiva, infatti, saranno in grado di introdurre tali e tante differenze tra gli Stati membri, da non rendere facile il raggiungimento degli obiettivi posti dalle istituzioni comunitarie.

Sul fronte interno, il legislatore italiano è chiamato ad operare una serie di scelte che ampliano ancora di più i margini già lasciati aperti dalla direttiva, in occasione della delega al Governo per il recepimento delle disposizioni europee.

L'intenzione del legislatore delegante è chiara ed apprezzabile: *i)* semplificare e razionalizzare le disposizioni sul credito al consumo sparse in varie sedi normative; *ii)* coordinare le disposizioni sui contratti di credito al consumo con quelle relative ai contratti bancari, in quanto compatibili; *iii)* introdurre criteri più stringenti per l'accesso degli operatori professionali al mercato del credito al consumo e, di conseguenza, prevedere poteri più penetranti delle autorità di vigilanza del settore.

Si tratta di snodi fondamentali per una disciplina di diritto interno davvero efficace, in grado di predisporre efficienti norme di tutela del consumatore.

Tuttavia, pur essendo chiari gli obiettivi, si tratta di verificare i percorsi che si intenderanno affrontare per perseguirli: il Governo è chiamato ad una delicatissima operazione di normazione che, da un lato, sappia ragionevolmente riempire gli spazi lasciati aperti dalla direttiva e, dall'altro, tenga in debita considerazione gli ampi margini della delega conferita dal Parlamento, senza tradire l'obiettivo del recepimento e, soprattutto, le reali istanze che emergono dal mercato.